

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 22 del 13/05/2024

OGGETTO: NUOVI OBBLIGHI DI TASSAZIONE E MONITORAGGIO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ NEL MODELLO REDDITI PF 2024

Premessa

Si ricorda che fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 la detenzione di **cripto-valute** comportava i seguenti obblighi fiscali:

- in caso di c.d. "cash out" (ossia di liquidazione dell'investimento in moneta virtuale con moneta avente corso legale) assoggettamento a **tassazione sostitutiva del 26%** degli eventuali componenti positivi realizzati, ma solo qualora la giacenza annua fosse superiore ad € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi (tale soglia doveva essere verificata sommando l'insieme dei portafogli di criptovalute detenuti dallo stesso contribuente, indipendentemente dalla relativa tipologia);
- obbligo di **compilazione del quadro RW** in caso di detenzione di cripto-valute su chiavette USB, su telefonini o su pc e, dunque, al di fuori dei c.d. "custodial wallet" affidati in regime di risparmio amministrato o gestito ad intermediari finanziari residenti o stabiliti in Italia che provvedevano ad applicare la specifica ritenuta a titolo d'imposta o la tassazione sostitutiva di cui al punto precedente.

Novità 2023

L'art. 1, co. 126 ss. della Legge del 29/12/2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto le seguenti novità in materia.

1. **Tassazione** delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate (**quindi non più soltanto le cripto-valute**) alla stregua degli usuali redditi diversi di natura finanziaria. E, quindi, assoggettamento delle eventuali plusvalenze e degli altri proventi positivi eventualmente conseguiti ad imposta sostitutiva del

26%, purch  superiori ad € 2.000 nel corso del periodo d'imposta; con possibilit  di compensazione delle eventuali minusvalenze realizzate ma solo se derivanti da altre cripto-attivit . In alternativa al regime dichiarativo rimane sempre possibile optare per i seguenti due regimi (che consentono di ovviare al problema dell'indicazioni di detti proventi nel Modello Redditi PF – Quadro RT):

- **RISPARMIO AMMINISTRATO**, in base al quale su espressa richiesta del contribuente l'imposta sostitutiva   applicata su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ad opera degli intermediari abilitati presso i quali   instaurato uno specifico rapporto implicante il deposito per l'amministrazione e la custodia dei valori mobiliari (es. rapporto di custodia delle chiavi crittografiche o da un conto sul quale vengono addebitati/accreditati i flussi derivante dalle cripto-attivit );
- **RISPARMIO GESTITO**, in base al quale l'imposta   applicata ad opera di un soggetto abilitato sul risultato netto (somma algebrica tra componenti positivi derivanti da redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi e negativi quali minusvalenze e spese) maturato dalle gestioni individuali di portafoglio tra l'inizio e la fine di ciascun esercizio.

2. Obbligo di **monitoraggio fiscale (Quadro RW)** di tutte le cripto-attivit  (**quindi non pi  soltanto le cripto-valute**) detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» e/o altri sistemi di archiviazione o conservazione, a prescindere dalla loro detenzione in Italia o all'estero. A tal fine, le istruzioni al Modello Redditi PF 2024 precisano che debba essere indicato il valore delle cripto-attivit  al termine di ciascun anno solare (o al termine del periodo di detenzione) rilevato dalla piattaforma dell'"Exchange" dove   avvenuto l'acquisto delle medesime e, qualora non sia possibile rinvenire detto valore, potr  farsi riferimento ad analoga piattaforma dove le medesime cripto-attivit  sono negoziabili o a siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. Si rappresenta, altres , la possibilit  per il contribuente di essere esonerato dal presente obbligo di monitoraggio fiscale in caso di affidamento delle cripto-attivit  ad intermediari residenti in regime di risparmio gestito o amministrato, purch  i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attivit  vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva a cura degli intermediari stessi.

3. Obbligo di **versamento dell'imposta di bollo** nella misura proporzionale del **2 per mille** da calcolarsi sul valore al termine del periodo di rendicontazione così come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi o, in mancanza, sul costo di acquisto delle cripto-attività (**l'assolvimento è dovuto anche quando non sussiste alcun obbligo di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela**).

Nel caso le cripto-attività siano oggetto di **amministrazione fiduciaria**:

- se le stesse sono detenute presso un intermediario italiano, l'imposta di bollo è applicata dall'intermediario e non dalla fiduciaria;
- se le stesse non sono oggetto di un rapporto presso un intermediario italiano, la società fiduciaria è tenuta all'applicazione dell'imposta di bollo (in modo ordinario).

In assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo (es. nel caso di detenzione presso un intermediario non residente o di archiviazione su chiavette, PC o smartphone) trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2023 un'**imposta sul valore delle cripto-attività** simile all'IVAFE (quest'ultima – per espressa definizione normativa – rimane applicabile ai soli depositi e conti correnti di natura bancaria detenuti all'estero). Le modalità di calcolo della base imponibile sono speculari a quelle previste per l'imposta di bollo ed è dovuta sempre nella misura del 2 per mille.

Adempimenti

In considerazione delle novità normative sopra esposte, si prega la clientela di Studio eventualmente in possesso di detti strumenti finanziari d'investimento di far pervenire – unitamente ai dati propedeutici alla compilazione del Modello Redditi – anche tutta la documentazione comprovante l'acquisto, la detenzione e/o la vendita di cripto-attività nel corso del periodo d'imposta 2023.

Lo Studio e i suoi consulenti restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Lo Studio